DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE MILITARE

Art. 8

Indennità integrativa speciale nella 13a mensilità

A decorrere dall'anno 1990 l'indennita' integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio indicato all'articolo 1, comma 1, con esclusione degli ufficiali di cui all'articolo 5, comma 3, in aggiunta alla tredicesima mensilita', e' incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400. Il beneficio e' proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilita' non compete in misura intera.

Versione in vigore dal 26 agosto 1990, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare
Estremi	Legge 8 agosto 1990, n. 231
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-trattamento-economico-del-personale/art-8-indennita-integrativa-speciale-nella-13a-mensilita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it